

N.R. Conc. Prev. 16/2020



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente

Dott. Andrea Bernardino Giudice

Dott. Nicola Caschili Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di ammissione alla procedura di concordato preventivo

di **CONSORZIO MONTAGGI STRUMENTI SERVIZI**, con sede in Assemini, Zona Industriale Macchiareddu, Strada 10 (c.f. 02549990923) rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Macciotta e Paolo Sanna

1. Il ricorso.

Con ricorso del 19.11.2020 proposto ai sensi dell'art. 161 comma l.f., la società ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositando la proposta, il piano e i documenti relativi.

2. Il piano.

Il Consorzio Montaggi Strumenti Servizi (MSS) propone ai creditori un concordato preventivo in continuità indiretta e con transazione fiscale.

Il piano è imperniato sul contratto d'affitto e successiva cessione dell'azienda di cui la ricorrente è proprietaria.

Giova segnalare, al riguardo, che l'azienda, attualmente concessa in affitto alla società Cosatec srl in forza di un contratto triennale del 2015 tacitamente rinnovato, è stato riacquistato dalla ricorrente in vista della predisposizione del concordato, dopo che l'azienda, attraverso una complessa operazione fraudolenta, era stata trasferita in favore di un'altra società, di cui Cosatec srl aveva la titolarità delle quote.

Il piano, nello specifico, prevede che l'azienda venga concessa in affitto fino al 2025 e indi ceduta. La società Cosatec ha offerto di affittare l'azienda sino al 2025 per un canone annuo di € 240.000,00 (pari a quello pattuito nel 2015) e di acquistarla all'esito dell'affitto ad un prezzo di € 140.000,00, il tutto previa procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.f..

Cosatec srl, inoltre, si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 1.500.000,00 a titolo di finanzia esterna, e di accollarsi un debito in favore della ricorrente di € 700.000,00.

Il piano prevede altresì la cessione degli immobili e la riscossione dei crediti.

3. La proposta.

Mediante l'esecuzione del piano, la ricorrente propone ai creditori di soddisfare:

- 1) integralmente le spese di procedura;
- 2) integralmente i crediti prededucibili;
- 3) parzialmente i crediti ipotecari: secondo l'ordine d'iscrizione dell'ipoteca e nei limiti della capienza del bene posto a garanzia, in misura pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 160 II comma L.F. dalla relazione predisposta dal dott. Stefano Chia (il credito ipotecario residuo, non soddisfatto con il ricavato

della vendita del bene oggetto di prelazione, sarà considerato, in ragione della natura del credito, assistito dal privilegio generale mobiliare);

4) i creditori privilegiati nei limiti della capienza dei beni posti a garanzia, in misura pari al valore determinato ai sensi degli articoli 160 II comma e 182 ter L.F. (trattamento dei crediti tributari e contributivi) dalla relazione predisposta dal dott. Stefano Chia (soddisfazione integrale crediti con privilegio ex artt. 2751 bis nn. 1 e 2 e 2753 c.c. e soddisfazione parziale crediti con privilegio ex artt. 2752 e 2752 comma 3 c.c.); il residuo credito assistito da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 e art. 2752 comma 3 c.c. viene degradato a chirografo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 182 ter L.F.;

5) i crediti in chirografo, suddivisi nelle classi votanti (A, B, C), nella misura del 6,10%, attraverso la finanza esterna messa a disposizione da Cosatec srl.

4. I rilievi del Tribunale. Il primo decreto ex art. 162 l.f.

Con un primo decreto ai sensi dell'art. 162 l.f., datato 12.1.2021, il Tribunale, esclusa la ricorrenza di una situazione di abuso del diritto – in ragione della presentazione di un precedente concordato in bianco poi rinunciato - ha segnalato ai sensi dell'art. 162 l.f. le seguenti questioni di inammissibilità della domanda.

4.1. I crediti.

Un primo rilievo attiene all'attivo costituito dai crediti.

Con riferimento al credito verso Sardotec s.r.l., il Consorzio ha evidenziato che con scrittura autenticata nelle firme del 7/11/2008 ha proposto irrevocabilmente di acquistare pro soluto da Westwood Finance s.r.l. primo vantato nei confronti di Sardotec s.r.l., di ammontare pari ad euro 6.062.541,73 e di aver pagato

integralmente il corrispettivo per l'acquisto. Detto credito è stato assunto ai fini del concordato pari a euro 2.000.000,00 in considerazione del valore di stima degli immobili oggetto di ipoteca, stimato dagli ingegneri Muntoni e Dettori.

Tuttavia, a tutt'oggi non risulta che sia stato sottoscritto l'atto di vendita, condizione essenziale affinché il credito possa essere valorizzato nella determinazione dell'attivo concordatario.

Tale condizione, peraltro, dovrebbe avverarsi con molta probabilità posto che nel piano viene dato atto che la Westwood Finance s.r.l. ha accettato la proposta di acquisto e che il Consorzio ha integralmente pagato detta acquisizione, per il prezzo di euro 2.000.000,00 il credito ipotecario di primo grado.

Con riferimento, poi, agli altri crediti facenti parte dell'attivo patrimoniale, si osserva che non viene fornita alcuna informazione rilevante in ordine alla solvibilità dei debitori.

4.2. I canoni di affitto non oggetto di cessione.

Con riferimento all'affitto ed alla cessione dell'azienda, si è già avuto modo di osservare che con atto pubblico del 18.11.2020 la società CST s.r.l. ha retrocesso al Consorzio l'azienda locata alla Cosatec s.r.l., e che il contratto di affitto prevede un canone di euro 240.000,00 annui, da pagarsi in rate mensili di euro 20.000,00.

Si è altresì già avuto modo di osservare che la Cosatec s.r.l., in data 16.11.2020, ha presentato una proposta irrevocabile e inscindibile di prosecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto originario fino al 31.12.2025, nonché di acquisto alla cessazione del contratto di affitto, per il prezzo di euro 140.000,00.

In relazione al contratto di affitto e alla proposta di cui sopra, quale attivo concordatario è stata dunque assunta la somma complessiva di euro 1.580.000,00, di

cui euro 1.440.000,00 per canoni dalla data di deposito della domanda (la prima domanda poi rinunciata) alla data del 31.12.2025 e euro 140.000,00 per corrispettivo di cessione dell'azienda.

Considerato, tuttavia, che il contratto di cessione dell'azienda risale al 18.11.2020 e che pertanto i crediti fino a tale data sono di titolarità della cedente CST, nel piano viene evidenziato che l'atto di cessione, tra l'altro, prevede che il Consorzio sarebbe divenuto titolare anche dei crediti derivanti dalla proprietà della azienda ascrivibili ai canoni d'affitto d'azienda non ancora corrisposti da Cosatec s.r.l..

Si tratta di crediti verso la Cosatec s.r.l. rimasti nella titolarità CST per totali euro 602.235,80, di cui euro 200.000,00 maturati successivamente al deposito della prima domanda di concordato (canoni da gennaio ad ottobre 2020), da considerarsi quali attivo concordatario.

Nonostante le parti avessero previsto tale cessione con la scrittura del 16.11.2020, invero, il contratto di cessione dell'azienda da CST a Consorzio esclude la cessione di crediti e debiti.

Ne consegue che, per poter considerare tali crediti per canoni quali attivo concordatario, si ritiene essenziale l'atto di cessione di detti crediti (tra l'altro, per i residui crediti di euro 402.235,80, il piano prevede la loro compensazione con maggior debito del Consorzio verso la Cosatec s.r.l.).

Si ritiene opportuno osservare che la predetta scrittura prevedeva anche che la Cosatec s.r.l. avrebbe dovuto rinunciare ai propri crediti residui verso il Consorzio, ma, anche in questo caso, non risulta alcuna rinuncia espressa di Cosatec in tal senso.

4.3. La situazione economico – finanziaria della Cosatec s.r.l..

La Cosatec s.r.l. conduce attualmente l'azienda di proprietà del Consorzio in virtù del contratto stipulato in data 10.3.2015.

La Cosatec s.r.l., nel caso di specie, è il soggetto mediante il quale dovrebbe essere sviluppato il progetto di concordato in continuità indiretta e, conseguentemente, appare necessario sviluppare alcune riflessioni in ordine ai profili di criticità sussistenti in capo a essa.

In data 16.11.2020 la Cosatec s.r.l. ha comunicato al Consorzio la sopra citata proposta irrevocabile, avente ad oggetto la prosecuzione del contratto di affitto d'azienda fino al 31.12.2025 alle medesime condizioni contrattuali (canone euro 240 mila all'anno), rinunciando alla facoltà di recesso anticipato, nonché l'acquisto della stessa azienda, cessato il contratto di affitto, al prezzo residuo di euro 140 mila, nell'ambito di una procedura competitiva ex art. 163 – bis L.F..

La proposta irrevocabile, unitaria e inscindibile (affitto e acquisto), è condizionata all'apertura della procedura di concordato.

La continuazione dell'attività aziendale da parte della Cosatec s.r.l. dovrebbe garantire, in larga parte, il fabbisogno concordatario.

In particolare, con esclusivo riguardo alle risorse del concordato, la Cosatec s.r.l. si farebbe carico delle voci di cui alle lettere E), F), G), H) ed L) dell'espositiva che precede (par. 2.3.), equivalenti a complessivi euro 3.780.000,00.

Le liquidità dovrebbero essere originate e garantite attraverso la gestione dell'azienda locata da Consorzio.

Al fine di dar prova della propria idoneità finanziaria a servizio del piano di concordato, è stato depositato un piano industriale della Cosatec s.r.l., dal quale dovrebbe risultare la capacità della stessa di produrre i redditi necessari

all'assolvimento degli obblighi concordatari in un periodo di durata pari a cinque anni decorrenti dall'omologa, che si prevede possa intervenire entro il 2021.

La Cosatec s.r.l. svolge l'attività di costruzione, manutenzione e modifica di impianti di distribuzione dell'energia elettrica in edifici e impianti industriali.

Occupi mediamente n. 186 dipendenti, in parte a tempo determinato, che variano in funzione delle esigenze della produzione.

Opera prevalentemente con contratti di somministrazione di servizi o di appalto, di lunga durata (mediamente tre anni), con operatori nel campo delle produzioni industriali chimiche, petrolchimiche, metalliche e di servizi di smaltimento e bonifiche. I contratti possono essere "aperti", ovvero a misura con compenso determinato in funzione delle quantità prodotte, oppure "a corpo" acquisiti normalmente a seguito di gare d'appalto.

Tra i suoi più importanti clienti si annoverano: Gruppo Saras, ENI, Air Liquide, Tecnocasic.

Nel piano industriale viene evidenziato che la Cosatec s.r.l. opera in un settore relativamente stabile, nel quale sono presenti pochi competitors.

Nella premessa del piano industriale viene sottolineato, tra l'altro, che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle commesse acquisite e delle commesse con elevata probabilità di acquisizione e, che, inoltre, "L'analisi di probabilità è stata condotta verificando commessa per commessa l'andamento storico e ipotizzando, sulla base dello stato attuale dei rapporti con i committenti, le possibili commesse acquisibili. Si precisa che per la formulazione del budget sono state prese interamente in considerazione le commesse acquisite e solamente una percentuale delle commesse che si prevede di acquisire" (pag. 5).

Il piano industriale è stato elaborato sulla base dei ricavi relativi alle commesse in essere e di quelle si prevedono di acquisire nei prossimi cinque anni.

Le commesse del secondo tipo costituiscono la misura percentuale del 65% del volume totale d'affari previsto nel piano (v. pag. 17).

Tra le commesse in corso di acquisizione vi sono quelle individuate a pag. 14 del piano, ove si fa riferimento a tre linee di sviluppo definite prioritarie:

1) Fincantieri: si fa riferimento alla partecipazione alle gare indette da Fincantieri, presso cui la Cosatec s.r.l. avrebbe concluso l'iter di accreditamento ricevendo un budget nominale di dieci milioni;

2) Ruths di Genova: sulla base dei rapporti di collaborazione intercorsi (revamping dell'inceneritore del Tecnocasic), la Cosatec s.r.l. prevede di continuare la collaborazione per nuovi lavori a Trieste e in Albania;

3) mercato delle forniture pubbliche: si afferma che "La CO.SA.TEC. ha completato il processo di qualificazione SOA, indispensabile per potere partecipare alle gare pubbliche, ed è in attesa del completamento finale del relativo iter formale. La qualifica SOA le consentirà di partecipare a gare d'appalto fino al valore di 2.500.000 euro per singola fornitura. Il mercato pubblico (ambito sanitario, utilities, trasporti, enti locali, ecc.), anche in previsione degli investimenti infrastrutturali che saranno realizzati con il Recovery Fund, può rappresentare una nuova area di affari particolarmente promettente, vista l'elevata specializzazione della CO.SA.TEC.".

Per quanto riguarda i costi, il piano industriale viene definito mediante proiezione dei dati storici rapportati di anno in anno in funzione dei diversi volumi d'attività attesa.

La Cosatec s.r.l. ha posto in risalto, in particolare, le seguenti criticità:

- eccessiva incidenza del costo del lavoro;*
- necessità di procedere alla riorganizzazione dei comparti produttivi e amministrativi;*
- eccessiva dipendenza della società dal cliente Gruppo Saras, che condiziona i tempi di incasso e genera esigenza di liquidità, rendendo difficile la programmazione finanziaria e richiedendo di sostenere dei costi di factoring; la mancanza di liquidità impatta poi su tutte le altre aree aziendali portando un generale incremento dei costi, come accade ad esempio per il ritardato pagamento delle imposte dirette e indirette e degli oneri contributivi, con conseguenti aggravii di oneri finanziari e sanzioni;*
- marginalità non sufficiente a coprire tutti i costi d'esercizio, stante l'elevata incidenza dei costi del personale e la presenza di spese di carattere amministrativo, generale e finanziario razionalizzabili.*

Al fine di correggere un andamento non soddisfacente, la Cosatec s.r.l., nel breve periodo, ipotizza il potenziamento delle officine, nuovi interventi in innovazione tecnologica, ottimizzazione delle risorse umane e, in particolare, evidenzia le tre azioni di cui si è detto, mirate allo sviluppo di nuove opportunità commerciali con Fincantieri, Ruths di Genova e nell'ambito del mercato delle forniture pubbliche.

Sotto il profilo finanziario, la Cosatec s.r.l. ha evidenziato di aver adottato una politica di finanziamento basata su factoring e dilazione di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e, altresì, ha posto in evidenza quanto segue: "Tenuto conto che il 77% circa dei costi della CO.SA.TEC. sono sostenuti per il personale dipendente, che vengono pagati con regolarità, e che gli ammortamenti sono praticamente irrilevanti, non rimangono molte leve su cui agire per recuperare liquidità. Per cui, nel breve periodo, si prevede di non modificare tale struttura di

finanziamento. L'unica strada possibile è riuscire ad aumentare il livello dei ricavi e, allo stesso tempo, ridurre tutti i costi relativi ad acquisti non indispensabili e ottimizzare l'impiego e la gestione del personale dipendente" (pag. 15).

Per quanto concerne, infine, la situazione attuale, viene evidenziato che a causa delle perdite subite nel bilancio 2019, sarà necessario ricostituire il capitale sociale. Ciò sarà attuato mediante "conferimento di beni in natura del valore di euro 2.921.520,00, da effettuarsi entro l'anno 2020" (pag. 16).

Tanto premesso, si osserva che, in merito alla continuità aziendale, come visto da realizzarsi tramite la gestione dell'azienda da parte della Cosatec s.r.l., nel rispetto dell'art. 186 - bis L.F. il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma lettera e) L.F. contiene l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura.

A tal fine il piano di concordato sostanzialmente rimanda al piano industriale redatto dal professionista incaricato dalla Cosatec s.r.l., essendo, la fattibilità del piano concordatario stesso intimamente connessa al piano industriale e dallo stesso dipendente.

Ciò posto, osserva ulteriormente il Tribunale che i ricavi attesi dalle commesse da acquisire, incidenti nella significativa misura percentuale del 65% dei ricavi totali, non risultano supportati da alcun elemento o dato certo o, quantomeno, dal quale sia possibile trarre la conseguenza che trattasi di ricavi altamente probabili, stimati con ragionevole certezza.

A parere del Tribunale, infatti, tali ricavi sono stati argomentati e sviluppati esclusivamente in funzione delle attese dell'imprenditore che, peraltro, in assenza di

supporti documentali (quali, ad es., lettere di intesa e/o accordi precontrattuali), non possono essere verificate.

Trattandosi di ricavi meramente probabili, si ritiene che persista un'elevata criticità, la quale, inoltre, risulta tanto più elevata quanto più si apprezza la funzionalità dei ricavi in parola alla fattibilità del piano.

In altri termini, il piano industriale, in assenza di detti ricavi, non potrebbe garantire l'equilibrio tra costi e ricavi e, dunque, le risorse finanziarie necessarie per il piano concordatario.

Oltretutto, le previsioni evidenziate a piano dall'impresa, pur essendo, correttamente impostate ed argomentate sotto il profilo logico - deduttivo, basandosi sul presupposto di future commesse da acquisirsi, mantengono, sul piano prospettato, elevati profili di aleatorietà in termini di risultato da raggiungere.

In relazione a tale aspetto decisivo, è da ritenersi carente la relazione del professionista attestatore.

Sul punto l'attestatore rileva (a pag. 37 della relazione) testualmente che "i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 186 bis, 2 comma, lett. a, sono congrui e attendibili, in quanto fondati su previsioni valide e contratti attualmente in vigore e regolarmente onorati dalle parti. Al fine di corroborare tale ultima affermazione, il Consorzio MSS ha richiesto la redazione di un business plan della Co.Sa.Tec. S.r.l. al Dott. Paolo Cherchi, professionista di comprovata esperienza manageriale. Non potendo effettuare alcuna revisione sui documenti o sull'impianto generale del Piano di impresa della Co.Sa.Tec. S.r.l., sia per evidenti ragioni pratiche che in quanto eccedente il perimetro dell'indagine dell'attestatore, il sottoscritto può confermare che dall'esame del suddetto documento non ha rilevato alcun dato o informazione

che non fosse coerente con le conclusioni riportate nel piano, in particolare laddove conclude L'esame del budget di cassa, pur evidenziando delle temporanee esigenze di liquidità, prontamente riassorbite dalla gestione corrente, presenta una buona generazione di risorse finanziarie al completamento del programma di efficientamento e dell'acquisto del ramo d'azienda".

A parere del Tribunale l'attestazione risulta carente, in quanto se l'attestatore da un lato afferma che costi e ricavi attesi dall'attività d'impresa sono congrui e attendibili, dall'altro, in merito al piano industriale e quindi al vaglio dei valori (ricavi e costi attesi) che lo compongono, egli si limita ad attestare che non sono stati rilevati dati e informazioni incoerenti col piano di concordato, senza però entrare nel merito degli elementi costituenti il piano industriale, così astenendosi, in pratica, dal verificare la vera e propria fattibilità del piano stesso.

Sono stati assunti come congrui e coerenti i ricavi indicati nel piano industriale, senza però vagliare le ipotesi acquisite a base dei ricavi stessi, ipotesi che, come più sopra argomentato, sono talvolta prive di alcun elemento o dato certo.

Ciò è ancor più vero avuto riguardo alla natura del controllo demandato all'attestatore, che deve consistere in una "penetrante verifica della adeguatezza della informazione che viene fornita ai creditori al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del loro voto" (in tal senso Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7959 del 28.3.2017 e Cass. civ., Sez. VI- 1, ordinanza n. 5825 del 9.3.2018).

Non è poi dato di comprendere se sia stata effettuata la ricostituzione del capitale sociale della Cosatec s.r.l. di cui si è detto, come previsto a pag. 16 del piano industriale.

Con memoria del 17.2.2021, la ricorrente ha preso posizione sui rilievi, producendo documentazione integrativa a sostegno della domanda ed insistendo per l'ammissione alla procedura.

Con il decreto del 31.3.2021, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse soddisfatto una parte ai rilievi proposti ed ha preso atto che:

- a) la società ha conferito incarico al notaio per la cessione del credito nei confronti di Sardotec;
- b) il patrimonio di Marjcar è capiente ed in grado di soddisfare il credito vantato nonostante i gravami iscritti sui beni di proprietà del debitore, come da perizia prodotta;
- c) E' stata realizzata la cessione dei crediti in favore della ricorrente derivanti dal contratto di affitto dell'azienda maturati fino ad ottobre 2020;
- d) è stata documentata la ricapitalizzazione della società Cosatec mediante sottoscrizione del capitale da parte di Nora Verde, che ha conferito il proprio patrimonio immobiliare di € 2.318.888,00.
- e) per quanto infine concerne la capacità finanziaria di Cosatec di riversare in favore del concordato l'ingente importo di € 3.780.000,00, il Tribunale ha osservato che nel corso della procedura una parte delle previsioni formulate da Cosatec si fossero in effetti realizzate, tanto da poter affermare, nell'ambito del controllo formale di ammissibilità, che la previsione ottimistica contenuta nel piano industriale, inizialmente fondata su prospettazioni ed allegazioni non sorrette da elementi oggettivi, si fosse nel frattempo arricchita di una base fattuale oggettivamente verificabile.

5. Il secondo decreto ex art. 162 l.f.

Con il decreto del 31.3.2021, il Tribunale ha invece ritenuto non superati i rilievi in merito alla solvibilità della società Nora Verde, debitrice di un importo di € 690.000,00, rilevando che il patrimonio immobiliare sul quale la ricorrente vorrebbe fare affidamento è stato conferito da Nora Verde per la sottoscrizione del capitale della società Cosatec. Secondo il tribunale, pertanto, Nora Verde sarebbe una società inoperativa che non produce ricavi, ed il cui patrimonio è stato conferito in altra società.

Con il medesimo decreto, il Tribunale ha svolto un ulteriore rilievo, avente ad oggetto una possibile violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione per i motivi che di seguito si riportano.

Ritiene il tribunale, ad implementazione di quanto sin qui osservato, di dover segnalare una ulteriore ragione di inammissibilità della domanda, per chiarire la quale può essere utile fermare alcuni elementi del piano proposto.

Conviene muovere dalla constatazione che la ricorrente, al fine di riservare un soddisfacimento del ceto chirografario, e dunque per costruire una domanda di concordato astrattamente ammissibile, ha dovuto fare ricorso alla finanza esterna, sul presupposto, corretto, che l'incapacità del patrimonio mobiliare a soddisfare i creditori privilegiati generali è d'ostacolo al soddisfacimento del chirografo.

Il rimedio in questi casi è costituito o dalla capienza del patrimonio immobiliare rispetto ai privilegi speciale e generale sussidiario oppure dalla finanza esterna, come anche di recente segnalato dalla Suprema Corte (Cass. 10884 del 2020).

La finanza esterna, per poter essere qualificata come tale, deve rispondere al principio di neutralità, già individuato dalla giurisprudenza di legittimità come presupposto necessario di ammissibilità della domanda. E' stato infatti

evidenziato che “l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato” (Cass. 9373 del 2012).

Ora, prescindendo dalla destinazione dei flussi della continuità (questione ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, che verosimilmente nel caso in esame assume minor rilievo trattandosi di una continuità indiretta), va tuttavia osservato che, nel caso in esame, la finanza esterna messa a disposizione da Cosatec è generata dalla gestione dell’azienda di proprietà della debitrice.

Tale flusso ingente di risorse, superiore alla somma dei canoni d’affitto fino al 2025, ad avviso del Tribunale sembra in realtà corrispondere – in tutto o in parte – al canone che l’affittuario dovrebbe corrispondere secondo una logica di mercato.

Giova infatti osservare che Cosatec ha offerto un canone di affitto corrispondente a quello concordato nel 2015 con il Consorzio, nell’ambito di una vicenda distrattiva complessiva che, all’esito, avrebbe condotto il Consorzio ad essere completamente depauperato.

Appare quindi evidente che il canone venne determinato a tavolino sulla base di un più ampio progetto distrattivo e che Cosatec – appositamente costituita nel 2015 - altro non fosse se non lo strumento operativo scelto dalla compagine del Consorzio per realizzare l’intento distrattivo.

In ragione di ciò, emerge prepotentemente il dubbio che il canone proposto sia sensibilmente inferiore a quello di mercato.

Il legittimo sospetto è rafforzato dal piano proposto sotto due profili.

La ricorrente, anzitutto, non ha presentato una perizia di stima sul reale valore dell'azienda e sul conseguente valore del canone d'affitto.

La perizia a firma del dott. Fulghesu, infatti, ha assunto come dato di base il canone di affitto pattuito tra Consorzio e Cosatec, determinando il valore dell'azienda sul reddito finanziario da esso generato (c.d. metodo dei flussi finanziari attualizzati).

Dunque, si è assunto come base di calcolo per determinare il valore dell'azienda un dato – il canone – indimostrato ed anzi determinato in periodo sospetto.

Che il canone non sia quello offerto da Cosatec srl, del resto, potrebbe verosimilmente desumersi – e qui s'innesta il secondo profilo - proprio dal fatto che l'azienda, messa in esercizio, sarebbe capace di generare abbondantissime risorse, tanto da poter pagare, oltre al canone, anche la finanza esterna ed il credito accollato per un importo di quasi quattro milioni di euro.

Non a caso, nei prospetti del piano industriale, per gli anni 2021-2025 viene previsto un reddito aziendale annuo oscillante tra 1.300.000,00 e 2.000.0000,00 di euro, derivante dall'affitto di un bene produttivo al costo di 240.000,00 euro, corrispondente ad una redditività fuori da una logica di mercato.

In assenza di una valutazione del valore aziendale fondata su elementi oggettivi, ritiene il tribunale che la finanza esterna, generata dalla stessa azienda affittata, non sia altro che un canone mascherato, sottratto all'attivo concordatario.

Se infatti il canone d'affitto fosse calibrato sulla capacità della società di generare reddito, esso ragionevolmente dovrebbe essere più elevato e, costituendo massa mobiliare attiva, dovrebbe essere destinato al soddisfacimento dei creditori privilegiati generali.

Conclusivamente, se i rilievi fossero corretti, teme il tribunale che il piano prospettato nasconda l'illecito tentativo di ledere le legittime aspettative dei creditori privilegiati, ai quali sembrerebbe essere stata sottratta una parte consistente di attivo, destinata, sotto forma di finanza esterna, al soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ritiene in conclusione il tribunale che il piano di concordato, in assenza di chiarimenti in merito alla corretta determinazione del canone d'affitto, rechi una violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 160 c. 2 l.f..

E' poi intuitivo che se effettivamente fosse congruo il canone d'affitto offerto da Cosatec srl, alla luce della scarsa consistenza dei beni materiali costituenti l'azienda, riemergerebbe il dubbio sulla capacità della società Cosatec s.r.l. di generare i flussi promessi.

In altri termini, il piano mostra una intrinseca contraddittorietà, della cui spiegazione e confutazione tanto la società quanto l'attestatore dovranno farsi carico.

Con memoria del 6 ottobre 2021, la società ricorrente ha preso posizione in merito ai due profili sollevati dal Tribunale con il decreto del 31.3.2021.

Sul patrimonio di Nora Verde, la società ha precisato che il patrimonio immobiliare della società Nora Verde Srl valutato dai periti Dettori e Muntoni per dimostrare la solvibilità della società non è stato conferito nel capitale sociale della società Cosatec e che pertanto resta a disposizione dei creditori una congrua garanzia costituita dai beni censiti al catasto fabbricati al fg. 36, mapp. 29, 67, 68 e 244, al fg. 31, mapp 1,2,3,4,23,33 e 37 e al Fg. 22, mapp. 8,9,10,11 e 37.

Per quanto concerne la questione della finanza esterna messa a disposizione da Cosatec e generato per effetto di un incongruo costo di affitto del ramo aziendale della società in concordato, la società ha spiegato che, in realtà, la capacità industriale di Cosatec deriva dall'aver stipulato oltre al contratto con il Consorzio Montaggi, altri tre distinti contratti d'affitto d'azienda in pari data (con le società C.I.E.M. S.r.l., M.A.S. Srl e Sarda Technologies Srl), che le consentono da un lato di succedere formalmente nei pochi contratti allora in corso (affitto MSS) e, dall'altro, di disporre in autonomia e come unico soggetto delle differenziate e plurime attrezzature necessarie per portare avanti i vari cantieri e delle competenze tecniche assicurate dai 61 dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasferito.

La ricorrente ha poi evidenziato e partitamente documentato che a far data dall'affitto, Cosatec ha incrementato e sviluppato in completa autonomia le proprie capacità operative e di penetrazione del mercato, attraverso l'assunzione di personale specializzato, l'acquisto di attrezzature e macchinari specifici e l'acquisizione di nuove autorizzazioni e certificazioni.

In altri termini, la ricorrente ha osservato che il ramo d'azienda in affitto da MSS costituisce una limitata parte della complessiva organizzazione industriale di Cosatec, la quale, allo stato attuale, è in grado di sviluppare una capacità finanziaria tale da soddisfare l'impegno assunto con il piano. Pertanto, non vi è alcuna contraddizione tra l'impegno finanziario assunto ed il più contenuto canone d'affitto.

A riprova di quanto sostenuto, la ricorrente ha depositato una nuova valutazione di stima del ramo affittato, eseguita dal dott. Luca Tronci, il quale è giunto a concludere che il canone d'affitto d'azienda congruo sarebbe pari ad euro 144.730,48, inferiore a quello a suo tempo pattuito.

6. La decisione del tribunale.

Alla luce dei chiarimenti e della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia superato i rilievi critici e che pertanto, nell'ambito del giudizio di ammissibilità è risultato che:

- sussistono i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato, essendo la ricorrente una società commerciale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l.f.;
- sussistono i presupposti oggettivi della crisi d'impresa, come evidenziato dall'ingente esposizione debitoria e dall'incapacità della società di farvi fronte mediante mezzi normali di pagamento;
- la società ha presentato la documentazione richiesta dall'art. 161 l.f. ed in particolare il piano, la proposta unitamente alla attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano medesimo sottoscritta da parte di professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d);
- sono stati rispettati i criteri di soddisfazione dei creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione-

Pertanto, la ricorrente deve essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Deve essere altresì accolta la richiesta di limitare il prescritto deposito delle spese di cui all'art. 163, c. 2 n. 4 nella misura del 20% di quanto indicato dalla ricorrente;

PQM

Il Tribunale, visto l'art 163 l.f.,.

- 1) dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di **CONSORZIO MONTAGGI STRUMENTI SERVIZI** sulla base della proposta e del piano dei pagamenti e delle successive integrazioni;
- 2) nomina** giudice delegato alla procedura il dottore Nicola Caschili;

3) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 15.3.2022, ore 10.00 ed assegna il termine di 30 giorni per la comunicazione ai creditori a cura del commissario;

4) nomina Commissario Giudiziale il dott. Stefano Scano;

5) stabilisce in giorni quindici, decorrenti dal momento della comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, il termine per il deposito nella cancelleria della somma pari al 20% delle spese che allo stato si presumono necessarie per l'intera procedura;

6) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

7) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f. ponendo a carico del Commissario quelli di cui all'art. 88 c. 2 l.f..

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10.11.2021.

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi